



## NUOVA DISCIPLINA DELLO SCOMPUTO DELLE RITENUTE IN F24

L'art. 15 del Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs 175/2014) introduce, **a decorrere dal 1° gennaio 2015**, l'**obbligo di compensazione orizzontale** mediante utilizzo del Modello F24

- 1) dei **crediti indicati nel modello 730 per ciascun dipendente**;
- 2) delle **eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive, emergenti nell'anno corrente**.

In precedenza, tali importi (crediti da 730 e eccedenze di versamento) venivano restituiti e contestualmente recuperati dal sostituto d'imposta mediante la c.d. compensazione verticale (a scomputo delle ritenute ante Mod. F24), in sostanza, pertanto, nel Modello F24 si poteva indicare il netto dovuto senza indicazione esplicita del credito utilizzato derivante da anticipazioni operate in busta paga (per crediti derivanti da 730) o eccedenze di versamento erroneamente operate nel periodo (ad esempio: nel corso del mese di marzo ho versato erroneamente un'eccedenza di codice 1040 e nel mese di aprile opero la compensazione verticale).

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 precisa che tali compensazioni:

- **non rientrano nel limite di compensazione annuo attualmente fissato in 700.000 euro** dall'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000;
- effettuate **nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta**, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, **non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità, ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile** di cui all'articolo 1, comma 574, Legge n. 147/2013.

**ATTENZIONE** La Circolare n. 31/E specifica, inoltre, che **i codici tributo da utilizzare per le compensazioni saranno forniti in seguito con specifica risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non sono stati ancora pubblicati.**

### CREDITI 730

Nel 2015, con riferimento ai crediti derivanti dal Modello 730 per l'annualità 2014, i sostituti d'imposta

- **continueranno**, come accaduto nel 2014, **a restituire – anticipandole -** le singole **voci di credito** indicate nel Mod. 730-4, **utilizzando in via prioritaria** le eventuali **voci di debito** evidenziate nello **stesso modello** in considerazione del fatto che i debiti ed i crediti di dette imposte sono in capo al contribuente;
- **restituiranno – anticipandole -**, analogamente a quanto accaduto negli anni scorsi, il risultato contabile di tale compensazione, qualora **a credito, mediante una**



**corrispondente riduzione delle ritenute (IRPEF e addizionali) effettuate a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate sui compensi erogati a tutti i percipienti;**

- **NOVITA'** recupereranno i crediti restituiti ai lavoratori esclusivamente tramite compensazione orizzontale nel Mod. F24 (CIOÈ CON INDICAZIONE "IN CHIARO" NEL MODELLO F24).

#### ECCEDEXENZE DI VERSAMENTO DI RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, nel caso di **erroneo versamento di ritenute e imposte sostitutive** in misura **superiore al dovuto**, il sostituto d'imposta deve effettuare il relativo recupero ricorrendo alla **compensazione orizzontale nel Mod. F24 (CIOÈ CON INDICAZIONE "IN CHIARO" NEL MODELLO F24)**. **NOVITA'** È, infatti, **soppressa la possibilità di effettuare la compensazione interna (verticale) delle ritenute.**

**ATTENZIONE:** Per quanto concerne la **decorrenza** del predetto **obbligo**, la Circolare n. 31/E chiarisce che la nuova modalità di compensazione orizzontale deve essere adottata:

- **per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 indipendentemente dall'anno di formazione delle stesse;**
- **sempreché** la compensazione non sia effettuata con ritenute operate nell'anno 2014 (comprese, dunque, le ritenute da conguaglio 2014 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2015 con riferimento all'annualità 2014 - si tratta, ad esempio, delle ritenute compensate a febbraio 2015 e relative a retribuzioni erogate entro il 12 gennaio 2015, relative al 2014 o delle ritenute compensate nell'ambito del conguaglio relativo al 2014). In altri termini, la **compensazione in chiaro da esporre nel Modello F24** dovrà riguardare esclusivamente su ritenute attinenti il periodo di imposta 2015.